



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI**

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail ucpozzuoli@mit.gov.it - PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it - Sito web www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli

ORDINANZA n. 42/2025

**CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZUOLI
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTO:** il D.P.R. del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n. 147 “*Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo “con annesso”* adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 “*Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato*”;
- VISTO:** l’art. 105 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** il D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell’Interno e l’atto di intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTO:** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 07.08.2002 con il quale è stato istituito il Parco archeologico sommerso di Baia;
- VISTA:** la Circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dell’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA:** la Circolare prot. n. 02.02.70/29121 del 29.3.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.03.2011, la presenza del defibrillatore all’interno degli stabilimenti balneari è una “*collocazione ottimale*” e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA:** la Circolare del Ministero della Salute n. 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia “... *consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell’esercizio abusivo della professione medica,...*” prescrivendo la necessaria disponibilità di un “*saturimetro arterioso*” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTO:** le Circolari del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera prot. n. 30387 del 28.06.2005 e prot. n. 31678 del

30.03.2006 recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti "...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo";

- VISTE:** il Dispaccio prot. n° 34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTA:** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera prot. n. 40802 del 13.05.2013 inerente "*l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile*";
- VISTA:** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera prot. n. 91792 del 24.10.2013 inerente all'opportunità di un'azione di coordinamento fra le Autorità Marittime affinché le Ordinanze di sicurezza balneare "*...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità...*";
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 26421 in data 26.02.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- VISTE:** le linee di indirizzo emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per le stagioni estive di cui al dispaccio prot. n. 64337 in data 13.06.2020, nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 54506 del 20.05.2020 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera – Reparto 2°, Ufficio II – con la quale si conferma che l'ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;
- VISTE:** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima, con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
- VISTE:** le "*linee guida MIT per il trasporto nautico e la balneazione*" pubblicate sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 17 maggio 2020;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 62/2013 del 20.05.2013 con la quale il Capo del Compartimento marittimo di Napoli, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, ha disciplinato i limiti di navigazione delle unità da diporto, *wind-surf* e *kite-surf* compresi, rispetto alla costa nell'ambito della giurisdizione del Compartimento marittimo di Napoli, che comprende i litorali ricedenti nei Circondari marittimi di Napoli, Pozzuoli, Procida, Ischia e Capri;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 68/2012 in data 31.08.2012 recante il regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 22/2012 del 23.04.2012 recante la disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel circondario marittimo di Pozzuoli e le ss.mm.ii. (poi modificata e integrata con le Ordinanze nn. 52/2017 e 104/2017);
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 41/2014 del 27.06.2014;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 49/2014 in data 08.08.2014 recante ulteriori zone

rispetto a quelle indicate dall'Ordinanza di sicurezza balneare ove si è disposto il divieto di balneazione;

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 59/2021 datata 28.09.2021 che disciplina le comunicazioni e le istanze per le manifestazioni sportive in mare nel Circondario Marittimo di Pozzuoli;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 44/2022 con la quale vengono disciplinate la navigazione e l'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare, nonché per l'insegnamento delle attività nautico – diportistiche, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.lgs.171/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 comma 4 del D.M. n. 146/2008;
- VISTA:** l'Ordinanza balneare n. 01/2021 del Comune di Pozzuoli (NA);
- VISTA:** l'Ordinanza balneare n. 192/2007 del Comune di Bacoli (NA);
- VISTA:** l'Ordinanza balneare n. 59/2008 del Comune di Monte di Procida (NA);
- VISTO:** il D.G.C. n. 109 del 08.05.2012 del Comune di Giugliano in Campania (NA) con il quale si è adottato il PSC (Piano Spiagge Comunali e Piano di riqualificazione della fascia costiera del territorio comunale);
- VISTA:** l'Ordinanza balneare n. 67/2014 Comune di Castel Volturno (CE);
- VISTA:** l'Ordinanza balneare n. 24/2007 del Comune di Mondragone (CE);
- VISTA:** l'Ordinanza balneare n. 13/2020 del Comune di Cellole (CE);
- VISTA:** l'Ordinanza balneare n. 19/2021 del Comune di Sessa Aurunca (CE);
- TENUTO CONTO:** pertanto, delle sopra richiamate Ordinanze balneari dei Comuni costieri ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, emanate per determinare il periodo della stagione balneare, nonché disciplinare l'uso del demanio marittimo, degli specchi acquei adibiti ad uso balneare e delle strutture turistico-ricreative presenti lungo il litorale di giurisdizione;
- VISTA:** la sentenza Cass. 15.02.2011, n. 3713, la quale ha stabilito che *“la norma dell'art. 1164 Cod. Nav., che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche”*;
- VISTA:** la nota della Regione Campania PG/2024/02888083 in data 10.06.2024 concernente l'esito di un sopralluogo visivo lungo la fascia costiera del Comune di Bacoli;
- VISTA:** l'Ordinanza del Sindaco di Bacoli n. 82 del 14.06.2024 afferente *“Prevenzione del pericolo per la pubblica e privata incolumità, derivante dalla frequentazione delle aree e dello specchio di mare sottostante i costoni rocciosi”*.
- VISTA:** la propria nota prot. n. 3517 in data 07.03.2025 con la quale è stato chiesto alle associazioni di categoria di esprimere un parere sulla bozza del presente atto ordinativo;
- VISTA:** nota prot. n. 785/25/ASSO/REG-P in data 14.03.2025 con la quale l'associazione *Assodemateriali Campania* ha evidenziato le proprie osservazioni relativamente alla bozza di atto ordinativo proposto;
- VISTA:** la propria nota prot. n. 6800 in data 05.05.2025 con la quale è stato ai dipendenti Uffici di Baia, Monte di Procida, Castel Volturno e Mondragone di esprimere un parere sulla bozza del presente atto ordinativo;
- VISTA:** la nota prot. n. 5739 in data 15.04.2025, e la successiva comunicazione pervenuta via PEI in data 05.05.2025 con la quale la Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida ha espresso il proprio parere in merito alla presente Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTA:** la nota prot. n. 7106 in data 08.05.2025 con la quale l'Ufficio Locale marittimo di Mondragone ha espresso il proprio parere in merito alla presente Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTA:** la nota prot. n. 6806 in data 05.05.2025 con la quale l'Ufficio Locale marittimo di Baia ha espresso il proprio parere in merito alla presente Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTA:** la nota prot. n. 6832 in data 05.05.2025 con la quale l'Ufficio Locale marittimo di Castel Volturno ha espresso il proprio parere in merito alla presente Ordinanza

di sicurezza balneare;

- VISTA:** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 69/2024 in data 17.06.2024;
- VISTO:** il Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico redatto dall'Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale (oggi confluita nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale);
- VISTO:** il Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 13 maggio 2025 - Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Bagnoli in provincia di Napoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli;
- VISTO:** il Dispaccio n. 113761 del 27 agosto 2024, con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha inteso fornire una serie di disposizioni operative in materia di sicurezza balneare;
- VISTO:** il Dispaccio n. 13384 del 16 aprile 2025 del Signor Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO:** il Dispaccio n. 54363 del 16 aprile 2025, con cui il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha inteso dare seguito all'indicazione pervenuta dal Signor Ministro dei Trasporti;
- VISTO:** il foglio n. 45027 del 22.04.2025 della Capitaneria di porto di Napoli, avente ad oggetto l'avvio delle attività prodromiche alla stagione balneare 2025;
- RITENUTO:** di aggiornare la propria Ordinanza di sicurezza Balneare, alla luce delle *best practices* emerse nel corso della stagione balneare 2024;
- CONSIDERATA:** l'esigenza di adottare atti a tutela della sicurezza della navigazione che tengano altresì conto dei recenti fenomeni connessi alla recrudescenza della crisi bradisismica.
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1 Definizioni

1. La presente Ordinanza è preordinata a regolamentare la balneazione e le attività turistico -ricreative che si svolgono nel mare territoriale e lungo la costa ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli, con la finalità di garantirne la sicurezza e la compatibilità con il regolare svolgimento delle altre attività marittime e, più in generale, degli usi pubblici del mare.
2. Ai fini esclusivi della presente Ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **acque riservate alla balneazione:** zone di mare riservate esclusivamente alla balneazione;
 - b) **approdi:** l'approdo di Marina Grande di Bacoli, l'approdo di Marina Piccola di Bacoli (Miseno) e l'approdo di Torregaveta;
 - c) **bagnante:** colui che pratica la balneazione;
 - d) **balneazione:** attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;
 - e) **battigia:** linea lungo cui l'onda marina batte la spiaggia;
 - f) **Circondario marittimo di Pozzuoli:** la zona di mare territoriale e la fascia di litorale marittimo compresa dalla foce del fiume Garigliano al quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso, al cui interno ricadono l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, l'Ufficio Locale marittimo di Baia, l'Ufficio Locale marittimo di Castel Volturno, l'ufficio Locale marittimo di Mondragone e la Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida;
 - g) **Compartimento marittimo di Napoli:** la zona di mare territoriale e la fascia di litorale marittimo comprendente i territori dei Circondari marittimi di Napoli, Pozzuoli, Capri, Ischia e Procida;
 - h) **Comuni costieri:** i Comuni costieri ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Giugliano in Campania, Castel Volturno, Mondragone, Cellole e Sessa

Aurunca);

- i) **condizioni meteo-marine favorevoli:** mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0.5 metri, vento non superiore a forza 2 della scala Beaufort - brezza leggera (velocità 4/6 nodi), visibilità buona (superiore a 10 km), assenza di perturbazioni atmosferiche;
- j) **corridoi di lancio e atterraggio:** specchio acqueo opportunamente delimitato e interdetto alla balneazione, come da disposizioni di seguito riportate, utilizzato dalle unità da diporto per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
- k) **costa:** litorale marino di qualsiasi natura (roccioso, sabbioso, etc.) e caratteristiche (a strapiombo, alta, scoscesa, bassa, pianeggiante, etc.);
- l) **costa pianeggiante:** tratto di costa basso e pianeggiante;
- m) **distanza dalla costa:** distanza misurata rispetto al litorale, contraddistinto dalla linea costiera segnata dalla bassa marea;
- n) **Ente gestore competente:** Amministrazione pubblica titolare delle funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- o) **fronte mare:** distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area dove ricade la struttura balneare;
- p) **moto d'acqua (o acquascooter o jetski):** unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- q) **natante da diporto:** unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- r) **natanti da spiaggia:** natanti da diporto di cui all'articolo 27 comma 3, lett. c) del Codice della nautica di diporto quali "*jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole propulse e non autopropulse, canoe, kajak e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili*";
- s) **orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
- t) **orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;
- u) **porti:** il porto di Pozzuoli, il porto di Baia e il porto di Acquamorta;
- v) **nave (o unità navale):** qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo (ex art. 136 Cod. Nav.);
- w) **scogliera a picco o costa rocciosa:** coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi;
- x) **spiaggia:** costa bassa e pianeggiante, in genere sabbiosa o ghiaiosa, in tutto o in parte, di ampiezza sufficiente a consentire la frequentazione a fini balneari, a prescindere dalla concreta presenza di bagnanti;
- y) **spiaggia libera:** spiaggia ad uso pubblico e con accesso libero, destinata all'occasionale e temporanea installazione di ombrelloni, sdraio ed altre attrezzature da spiaggia a cura dei bagnanti stessi e non fornita di specifici servizi accessori;
- z) **spiaggia libera attrezzata:** spiaggia nella disponibilità di un soggetto pubblico o privato, ma lasciata ad uso pubblico e con accesso libero, destinata all'occasionale e temporanea installazione di ombrelloni, sdraio ed altre attrezzature da spiaggia a cura dei bagnanti stessi ma direttamente o indirettamente fornita di servizi accessori (quali pulizia spiaggia servizi igienici, locale di primo soccorso, docce, bar, noleggio ombrelloni e/o sdraio, ecc), gratuiti o a pagamento. In questo caso, tuttavia, l'utilizzo dei servizi non può essere obbligatorio per i clienti;
- aa) **stabilimento balneare:** spiaggia aperta al pubblico, appositamente attrezzata con ombrelloni, sdraio ed altre attrezzature da spiaggia, fornita di servizi accessori, gratuiti o a pagamento;
- bb) **stagione balneare:** ai soli fini dell'applicazione delle ivi contenute norme in materia di sicurezza della balneazione e con esclusivo riferimento all'assistenza ai bagnanti, la stagione balneare è individuata tra il terzo sabato del mese di maggio e la terza domenica del mese di settembre,

per gli altri fini e gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari, questi sono stabiliti dagli Enti Gestori competenti;

- cc) struttura balneare:** tutti gli esercizi commerciali, anche se parzialmente ricadenti in proprietà privata, che siano concessionari di arenili sui quali viene esercitata di fatto l'attività di stabilimento balneare, a prescindere dalla specifica indicazione di tale attività nello scopo della concessione.
- dd) unità da diporto:** ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d'acqua.

Articolo 2

Disposizioni generali sulla stagione balneare

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare e gli orari di apertura al pubblico degli stabilimenti e delle strutture balneari sono individuati dalle vigenti Ordinanze o altri provvedimenti dei Comuni costieri ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli a cui si fa espresso rinvio.
2. Nel periodo di funzionamento ed apertura al pubblico degli stabilimenti e delle strutture balneari, devono essere operativi i previsti servizi di salvataggio, con le modalità previste dalla presente Ordinanza nei successivi articoli.
3. I cartelli monitori, recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno avere dimensione di almeno cm 80x80 e carattere di almeno 5 cm, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua *italiana*, devono essere riportati almeno anche in *inglese, francese e tedesco*.
4. Gli stessi cartelli monitori avranno come riferimento modello di riferimento il progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera) e la simbologia standard ISO 20712;
5. È fatto obbligo ai concessionari o gestori di strutture balneari di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
6. Durante il periodo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalle vigenti Ordinanze dei Comuni costieri ricadenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli, deve essere attivato il servizio di salvataggio con le modalità indicate dalla presente Ordinanza.
7. I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono esortati a disciplinare l'esercizio delle attività balneari, nonché gli aspetti gestionali del pubblico demanio in corrispondenza di determinate circostanze ove sia necessaria l'individuazione di prescrizioni a tutela della fauna selvatica, quali ad esempio la nidificazione di tartarughe "*caretta caretta*" sull'arenile.
8. Nel caso la struttura balneare rimanesse aperta, nel rispetto delle finalità di cui al proprio titolo concessorio e al di fuori del periodo individuato per la stagione balneare, dovranno essere assicurati i seguenti adempimenti:
 - a) issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 6 comma 6 lett. k);
 - b) esporre almeno 3 (tre) cartelli, in posizione ben visibile all'utenza, rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma 5 e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA PER FINI DIVERSI DALLA BALNEAZIONE”
 - c) assicurare, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso prontamente utilizzabile, meglio specificato nei successivi articoli;
 - d) escludere di offrire servizi specifici come ad esempio locazione di natanti e attrezzature da spiaggia che possano indurre gli utenti all'attività di balneazione.
 - e) dare comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e all'Autorità marittima presente nel Comune ove insiste la struttura balneare o a quella più vicina dell'apertura al pubblico della stessa per finalità diverse dalla balneazione almeno 24 ore prima dell'ultimo giorno del periodo destinato alla balneazione ovvero 24 ore prima dell'effettiva apertura per

Articolo 3 **Zone di mare riservate alla balneazione**

1. Durante la stagione balneare, gli Enti gestori, nonché gli esercenti delle strutture balneari, sono tenuti a predisporre/posizionare tutti i segnalamenti di cui ai punti successivi.
2. I limiti di navigazione dalla costa delle unità da diporto nel Circondario Marittimo di Pozzuoli sono disciplinati con Ordinanza n. 62/2013 del 20.05.2013 del Capo del Compartimento marittimo di Napoli. In via generale, la vigente Ordinanza del Compartimento marittimo di Napoli stabilisce il divieto di navigazione, transito, sosta e ormeggio di qualsiasi unità da diporto, *surf*, *wind-surf* e *kite-surf* compresi, ad eccezione dei natanti da spiaggia, nelle zone di mare per una distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge e 200 (duecento) metri dalle coste a picco. Lo stesso divieto va applicato anche a tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori, *seafly*, *foil*, *e-foil*, *seabob*, *jetlev flyer*, *flyboard*, *banana boats*, nonché tavole o attrezzature a motore simili.
3. Nel Circondario marittimo di Pozzuoli, durante la stagione balneare, è riservata in modo esclusivo alla balneazione: la zona di mare per una distanza di 200 (duecento) metri dalla battigia per le spiagge, ovvero 100 (cento) metri dalle scogliere a picco o coste rocciose.
4. Per le coste dichiarate pericolose per crolli franosi, si rimanda alle eventuali Ordinanze emanate a tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4bis del D.Lgs. n. 264 del 18.08.2000 da parte dei Comuni costieri competenti, nonché a quelle già emanate dall'Autorità Marittima e dalla Capitaneria di porto di Napoli.
5. Per i tratti di mare antistanti gli stabilimenti o strutture balneari in genere, che consentono al loro interno lo stazionamento dei bagnanti, è fatto obbligo ai concessionari o gestori di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso, di forma preferibilmente sferica, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di 2 (due) per ciascuna struttura e comunque posti a non più di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I predetti gavitelli dovranno essere posizionati in corrispondenza del fronte mare della concessione demaniale marittima o dell'area comunque asservita alla struttura balneare di cui sopra ed essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio o la loro perdita.
6. Parimenti gli Enti Gestori presso i quali insistono costiere dichiarate pericolose per crolli franosi, sono obbligatoriamente tenuti a segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di idonei ed analoghi segnalamenti, salvo quanto previsto dall'art.2, comma 9-bis della Legge 394 del 1991 e da altre leggi speciali.
7. Ai gavitelli e ai segnalamenti di cui ai punti 4 e 5, è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale.
8. Se il fronte mare è inferiore a metri 50 (cinquanta), devono essere posizionati almeno due segnali galleggianti, in corrispondenza delle estremità del fronte mare stesso.
9. Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni costieri per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere ove essi sono tenuti a garantire i servizi di vigilanza e salvataggio, nonché per altre spiagge libere in cui tali servizi siano stati comunque istituiti.
10. Qualora i Comuni costieri non siano in grado di ottemperare a quanto disposto dal precedente comma 3 per sopravvenuti giustificati motivi, devono darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e all'Autorità marittima presente nel Comune costiero ove insiste la spiaggia libera o a quella più vicina e devono provvedere ad apporre un'adeguata cartellonistica a terra, ben visibile dagli utenti, recante un avviso oltre che in lingua *italiana*, almeno anche in *inglese*, *francese* e *tedesco*:
 - a) se trattasi di spiaggia:
“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE METRI 200 (DUECENTO) NON SEGNALATO”
 - b) se trattasi di scogliera a picco o costa rocciosa:
“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE METRI 100 (CENTO) NON SEGNALATO”

11. Nella zona riservata alla balneazione è **vietato**, durante la stagione balneare:
- a) il transito di qualsiasi unità navale, compresi acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, *surf*, *wind-surf* e *kite-surf*, galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole e attrezzature a motore e simili;
 - b) l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, compresi acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, *surf*, *wind-surf* e *kite-surf*, galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole e attrezzature a motore e simili, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima;
 - c) l'atterraggio e la partenza di qualsiasi unità navale, compresi acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, *surf*, *wind-surf* e *kite-surf*, galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole e attrezzature a motore e simili, se non a mezzo dei corridoi di lancio segnalati.

Articolo 4 **Limite delle acque sicure**

1. Nelle spiagge libere ove sia previsto l'obbligo di garantire i servizi di vigilanza e salvataggio nonché nelle altre spiagge libere, frequentate da bagnanti, ove tali servizi siano comunque istituiti i Comuni costieri hanno l'obbligo di segnalare il limite delle acque sicure (1,60 metri), entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto.
2. Il medesimo obbligo compete ai concessionari o gestori di stabilimenti o strutture balneari che consentono al loro interno lo stazionamento dei bagnanti.
3. Il segnalamento delle acque sicure deve essere assicurato mediante l'apposizione, ad intervalli regolari di ampiezza non superiore a metri 15 (quindici), di galleggianti di forma preferibilmente sferica, di colore bianco e tarozzati (collegati, cioè, ad una cima galleggiante), con altezza al galleggiamento non inferiore a cm 15 (quindici), ed ancorati al fondo in modo da non costituire pericolo per i bagnanti.
4. Fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione all'Autorità Marittima presente nel Comune costiero ove insiste la struttura balneare o a quella più vicina, in qualsiasi caso di impossibilità a provvedere a tale sistema di segnalazione, i soggetti obbligati devono apporre, in prossimità della battigia, appositi cartelli monitori, ben visibili dagli utenti della spiaggia, posizionati ogni 50 (cinquanta) metri di fronte mare e almeno uno per concessione, riportanti il seguente avviso oltre che in lingua *italiana*, almeno anche in *inglese*, *francese* e *tedesco*:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (1,60 METRI) NON SEGNALATO”.

5. Fermo restando le disposizioni normative di carattere generale circa gli adempimenti da porre in essere a tutela della pubblica incolumità, nonché le specifiche disposizioni eventualmente emanate dall'Ente gestore competente in sede di regolamentazione degli usi del demanio marittimo, i Comuni Costieri e i titolari di stabilimenti o strutture balneari devono provvedere inoltre a segnalare adeguatamente mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso, nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendone inoltre alla rimozione, laddove possibile, di qualsiasi eventuale pericolo per i bagnanti esistente all'interno dell'area di pertinenza o nell'antistante specchio acqueo riservato alla balneazione quali buche, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi *etc.*

Articolo 5 **Zone di mare vietate alla balneazione**

1. Fermo restando i divieti e le prescrizioni generali previsti da altre disposizioni di legge o regolamenti, nel Circondario marittimo di Pozzuoli è vietata la balneazione:
 - a) nei porti e negli approdi;
 - b) nelle zone di regolare transito di navi, ove la balneazione costituirebbe pericolo od intralcio alla manovra delle navi stesse e, in particolare, nel raggio di 100 (cento) metri dalle zone di fonda, di rada, dalle imboccature portuali e dalle opere foranee portuali, dai pontili destinati all'ormeggio di unità di qualunque genere, dalle passerelle di attracco, nonché dai canali di accesso a porti o approdi;
 - c) all'interno dei corridoi di lancio segnalati;

- d) nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali, nonché dai collettori di scarico, che dovranno essere opportunamente segnalati a cura degli Enti competenti;
 - e) a meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda;
 - f) a meno di 300 (trecento) metri dalle navi militari alla fonda;
 - g) nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare eventualmente interessate da lavori in corso o da altre attività marittime per le quali, per motivi di sicurezza, si rende necessario interdirne la balneazione;
 - h) negli specchi acquei antistanti i costoni rocciosi a picco sul mare dichiarati pericolosi dal Comune costiero territorialmente competente e interdetti dalle rispettive Ordinanze a tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4bis del D.Lgs. n. 264 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);
 - i) nelle zone di mare dichiarate non balneabili per inquinamento o per altri motivi sanitari da provvedimenti adottati dalle competenti Autorità deputate alla tutela della salute pubblica;
 - j) nelle zone di mare specificatamente interdette alla balneazione da apposito provvedimento da parte di una pubblica Autorità competente.
2. A causa del rischio potenziale derivante dalla generale instabilità dei costoni rocciosi a picco sul mare, deve essere in ogni caso prestata particolare attenzione nell'esercitare la balneazione entro i 100 (cento) metri dal ciglio delle scogliere prescritto dal precedente art. 2 comma 2.
 3. Fermo restando le rispettive competenze relative alla tutela della pubblica incolumità da parte degli Enti locali interessati, nonché delle previste responsabilità ricadenti in capo ai concessionari o gestori e ai proprietari delle aree in questione, ai fini della segnalazione delle situazioni di pericolo, il posizionamento di idonei cartelli, anche dello stesso tipo di quelli utilizzati per la segnaletica stradale ed indicanti il "*pericolo di caduta massi*", dovrà avvenire in modo che gli stessi siano ben visibili anche dal mare.

Articolo 6

Prescrizioni di sicurezza

1. Durante la stagione balneare, nel Circondario marittimo di Pozzuoli, è vietato:
 - a) occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò o altri natanti, ecc.) la fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento, da parte dell'assistente bagnanti e/o delle competenti Autorità, in caso di emergenza o soccorso in mare o sull'arenile. È altresì vietato, salvo diversa autorizzazione da parte dell'Ente gestore competente, posizionare qualsiasi tipologia di attrezzatura balneare nello specchio acqueo antistante la concessione demaniale assentita; ciò al fine di non creare impedimento, ritardo o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di personale e mezzi di soccorso;
 - b) occupare la fascia di rispetto di 5 (cinque) metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
 - c) esercitare la pesca - sia professionale che sportiva e ricreativa - con qualsiasi dispositivo o attrezzo a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa. È consentita esclusivamente la pesca sportiva con canna da riva in zone e in orari non frequentati da bagnanti; In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei di cui sopra, l'attività di pesca dovrà essere immediatamente sospesa;
 - d) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza dei bagnanti.
2. Il bagnante che si trovi al di fuori delle zone di mare riservate alla balneazione di cui al precedente art. 2 comma 2, ha l'obbligo di segnalare, a tutela della propria incolumità, la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca o in alternativa potrà indossare una cuffia di colore ben visibile/retroreflettente. Il mancato utilizzo dei predetti "dispositivi" di segnalamento non esime in ogni caso il conduttore di unità navale da prestare la massima attenzione nella conduzione del mezzo nautico e non attenua pertanto la responsabilità dello stesso a fronte di comportamenti colposi dovuti ad imprudenza, negligenza e/o imperizia.

3. Chiunque eserciti attività subacquee, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2 comma 2, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, invece, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 (trecento) metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.
4. È inoltre vietato tutto l'anno, per motivi di sicurezza, accedere, transitare, sostare, pescare e tuffarsi dai camminamenti dei muri posti a protezione delle opere foranee dei porti e dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli nonché dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa.
5. Nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate.

Articolo 7 **Servizio di salvataggio**

1. Nel periodo e negli orari di apertura al pubblico, gli esercenti delle strutture balneari devono assicurare il servizio di salvataggio **continuativamente**; cioè anche al di fuori del periodo della stagione balneare, se aperti alla balneazione come nella casistica di cui all'art. 2 punto 7.
2. Dette disposizioni si applicano a tutte le strutture balneari, anche se parzialmente ricadenti in proprietà privata, che siano concessionarie di aree demaniali marittime sulle quali viene esercitata di fatto l'attività di stabilimento balneare, a prescindere dalla specifica indicazione di tale attività nello scopo della concessione.
3. Gli esercenti degli stabilimenti balneari aperti al pubblico (anche in applicazione delle ipotesi di autorizzazione alla destagionalizzazione, consentite in aderenza all'art. 13 del PUAD della Regione Campania di cui alla delibera n. 712/2022), che effettuano solo esercizio di attività quali bar, ristoranti, discoteche e simili (e non di balneazione), valuteranno, sotto la propria responsabilità e previa effettuazione di un'analisi del rischio, l'adozione di forme attenuate nel servizio di salvataggio (o di sospensione dello stesso), mediante l'adozione delle misure preventive più idonee. Alcuni esempi - non esaustivi – di tali misure possono essere costituiti da: rimozione degli arredi balneari, chiusura dell'accesso diretto alle aree demaniali marittime in concessione dai locali in uso, assunzione di personale di security brevettato quale assistente bagnante (ai sensi del D.M. n. 85 29/05/2024), apposizione di cartellonistica multilingue che avvisi del pericolo di balneazione per mancanza del servizio di salvamento, ecc..
4. Alle medesime disposizioni soggiacciono i Comuni/Enti gestori per quanto riguarda le spiagge libere, ferma restando la possibilità – in alternativa - di apporre la specifica cartellonistica multilingue indicante la mancanza del servizio di salvataggio.
5. Il servizio di salvataggio, da chiunque ed a qualsiasi titolo svolto, è prestato all'utenza balneare ai fini della tutela della pubblica incolumità, del soccorso marittimo e della salvaguardia della vita umana in mare. Le postazioni di avvistamento e salvataggio di cui al comma successivo ed i mezzi impiegati per assicurare il servizio di salvataggio potranno essere censiti dall'Autorità Marittima quali risorse S.A.R. (*Search and Rescue*) disponibili ed essere elencati nella locale pianificazione S.A.R. A tal fine, il soggetto prestatore del servizio, dovrà comunicare all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e all'Autorità Marittima presente nel Comune costiero ove insiste la struttura balneare adibita alla balneazione, tutti i dati relativi alla postazione attivata, al personale impiegato ed ai mezzi disponibili utilizzando la scheda in allegato 1.
6. Oltre a quanto previsto dalla disciplina sui limiti di navigazione delle unità da diporto fissata dall'Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Napoli e a quella sulle aree riservate alla balneazione di cui precedente articolo 2 comma 2, durante l'orario di apertura degli stabilimenti e

delle altre strutture balneari, i concessionari o i gestori delle stesse, singoli o associati, devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti (servizio di salvataggio) a mezzo di apposite postazioni di avvistamento e salvataggio, posizionate almeno una ogni 80 (ottanta) metri o frazione di fronte a mare e, comunque, in posizione tale da assicurare la più ampia visuale possibile. Qualora ritenuto opportuno ai fini di una migliore visibilità dello specchio acqueo da vigilare, la postazione di avvistamento e salvataggio può essere munita di torretta sopraelevata di altezza adeguata.

7. Fatte salve le specifiche prescrizioni imposte dall'Ente gestore competente al rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni all'esercizio delle attività, negli stabilimenti o strutture balneari in genere il numero degli ombrelloni da installare, a qualsiasi titolo, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti o l'evacuazione della spiaggia in caso di emergenza.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'Ordinanza balneare emanata dai competenti Comuni costieri circa la fascia di spiaggia da lasciare sgombra per il libero transito dei bagnanti, dovrà essere, inoltre, mantenuto costantemente libero un corridoio che consenta l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso, preferibilmente fino alle adiacenze delle postazioni di salvataggio e del locale per il primo soccorso.
9. I concessionari o gestori devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per il fronte mare di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con almeno un assistente bagnanti abilitato da ente autorizzato al rilascio di specifico brevetto.
10. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere costantemente presidiata da almeno un assistente abilitato al salvataggio. Presso la postazione di salvataggio dovranno essere sempre disponibili e pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - a) un binocolo prismatico;
 - b) un megafono o un altoparlante, per l'immediata divulgazione di comunicazioni collettive;
 - c) un paio di pinne regolabili;
 - d) un galleggiante ovoidale, con sagola galleggiante e cintura o altro idoneo dispositivo;
 - e) 350 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" - c.d. *baywatch* ovvero pattino) e montato su rullo avvolgi sagole fissato saldamente;
 - f) un casco di sicurezza (tipo *rafting*), da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
 - g) un mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare le comunicazioni d'emergenza con l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli o con l'Autorità Marittima presente nel Comune costiero ove insiste la struttura balneare di cui sopra o quella più vicina, nonché con le altre postazioni vicine (allo scopo può essere utilizzato un apparato radio palmare in banda VHF marina o un telefono mobile, il cui numero deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e all'Autorità Marittima presente nel Comune costiero ove insiste la struttura balneare o a quella più vicina);
 - h) un ombrellone di colore rosso, posizionabile anche direttamente in cima alla torretta d'avvistamento, se installata;
 - i) un pennone/asta posizionato nelle immediate vicinanze della postazione di salvamento sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere di seguito indicate, ad un'altezza di almeno 4 (quattro) metri, ed in posizione ben visibile, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario o gestore. Le bandiere previste sono:
 - *bandiera verde*, indicante la regolare attivazione della postazione e del servizio di salvataggio. La bandiera può anche riportare il nome della struttura balneare e l'eventuale numero della postazione, qualora nella stessa struttura ve ne siano più d'una;
 - *bandiera gialla*, indicante servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
 - *bandiera rossa*, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo.
- Le strutture balneari presenti nella stessa zona devono, per quanto possibile, coordinarsi tra loro al fine di fornire informazioni univoche ai bagnanti;
- j) un cartello plurilingue (*italiano, inglese, francese e tedesco*) recante i numeri telefonici delle seguenti pubbliche Autorità e servizi di soccorso:

- Guardia Costiera di Pozzuoli (1530 / 081-5261160);
- Servizio Urgenza ed Emergenza Sanitaria – SUES (118);
- Carabinieri (112);
- Polizia di Stato (113);
- Guardia di Finanza (117);
- Vigili del Fuoco (115);
- Comando Polizia Municipale del Comune costiero nella cui giurisdizione ricade la struttura balneare.

k) lo stesso o un altro cartello dovrà indicare (in *italiano, inglese, francese e tedesco*) il significato delle bandiere di segnalazione. In particolare:

- per la *bandiera verde*, dovrà essere riportata la dicitura: “SERVIZIO DI SALVATAGGIO REGOLARE”. Essa dovrà essere utilizzata in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine favorevoli;
- per la *bandiera gialla*, dovrà essere riportata la dicitura: “SERVIZIO ATTIVO, CONDIZIONI METEO-MARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE”;
- per la *bandiera rossa*, dovrà essere riportata la dicitura: “BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO ATTIVO”. Essa dovrà essere utilizzata:
 - in caso di temporanea e giustificata sospensione del servizio di salvataggio;
 - in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l’avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
 - in caso di apertura della struttura balneare per finalità diverse dalla balneazione al di fuori del periodo di apertura della stagione balneare;
 - non conformità sanitaria delle acque di balneazione così come certificato dalle competenti Autorità;
 - in tutti gli altri casi in cui la balneazione viene sospesa o vietata con provvedimento da parte di una pubblica Autorità competente.

l) un natante idoneo al servizio di salvataggio, anche per condizioni di mare avverse. Lo scafo dovrà essere di colore rosso e recare la scritta “SALVATAGGIO”, in bianco su entrambe le fiancate, con caratteri tali da essere chiaramente riconoscibili. Il mezzo di salvataggio dovrà essere dotato di almeno un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri e di una gaffa d'accosto o mezzo marinaio. Tale mezzo, non potrà, in alcun caso, essere utilizzato per scopi diversi da quello del salvataggio. Nel caso di unità a motore, dovranno essere adottate tutte le dovute protezioni a tutela dei bagnanti, con particolare riferimento, per le unità a propulsione tradizionale, alla protezione dell’elica o delle eliche (che dovranno essere intubate) e, per quanto possibile e praticabile in relazione alla situazione di emergenza in atto, le unità a motore dovranno transitare attraverso i corridoi di lancio e atterraggio. In ogni caso tali unità potranno attraversare la fascia riservata alla balneazione esclusivamente per motivi di soccorso, ed il conduttore dovrà adottare ogni precauzione al fine di non costituire pericolo per i bagnanti.

11. È data facoltà al concessionario o al gestore o al Comune costiero di utilizzare una moto d’acqua quale integrazione (e non in alternativa) al mezzo nautico di cui alla precedente comma 6 lettera l) con obbligo di darne preventiva comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli e all’Autorità marittima presente nel Comune costiero ove insiste la struttura balneare o a quella più vicina. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la moto d’acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
- la moto d’acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a 3 (tre) posti, recante, ben visibile, la scritta “SALVATAGGIO” su ambo i lati;
- il conduttore della moto d’acqua dovrà essere titolare di patente nautica e di abilitazione al salvamento;
- sulla moto d’acqua dovrà essere presente a bordo, in aggiunta al conduttore, un’altra persona abilitata al salvamento;
- la moto d’acqua dovrà essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi,

dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all' idoneità al recupero/trasporto;

- la moto d'acqua, dovrà essere mantenuta dal concessionario balneare in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera I);
- il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, dovranno indossare obbligatoriamente casco protettivo e cintura di salvataggio;
- la moto d'acqua dovrà essere coperta da un'assicurazione civile a copertura dei danni provocati a terzi.

12. Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvamento, è data facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente comma 6 lettera I), di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da *"stand up paddle" rescue*. Tale mezzo deve essere:

- munito di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
- utilizzato da assistente bagnante in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
- posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

13. Il concessionario o il gestore o il Comune costiero sono tenuti ad adottare, in generale, ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza della balneazione.

14. È facoltà dei concessionari o gestori delle strutture balneari o dei Comuni costieri per le spiagge libere, organizzare - nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica - un integrativo servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, munite di apposito brevetto, rilasciato da Enti/Associazioni preposte a siffatto addestramento (ad es.: *Ass. cinofila Dei dell'acqua Onlus*, dalla S.I.C.S. - *Scuola Italiana Cani da Salvataggio*, C.I.T. - *Club Italiano del Terranova*, U.C.I.S. - *Unità Cinofile Italiane da Soccorso*, E.N.C.I. - *Ente Nazionale della Cinofilia Italiana*). Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile deve intendersi come coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per il concessionario o gestore o per il Comune costiero, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. La comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, all'Autorità marittima presente nel Comune ove insiste la struttura balneare o a quella più vicina, al Comune costiero e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta. L'attivazione del servizio, in ossequio alle prescrizioni indicate nel presente provvedimento, non esime comunque il responsabile dal munirsi preventivamente di ogni altra autorizzazione o nulla osta eventualmente prescritti da specifiche norme di settore.

Articolo 8

Piani collettivi di salvataggio

- 1.** Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva/associata, mediante elaborazione di un piano organico, tra concessionari o gestori di strutture balneari e/o Comuni costieri per le spiagge libere contigue, con il quale venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, per il tramite dell'Autorità marittima presente nel territorio interessato o quella più vicina, la quale dovrà fornire un proprio preliminare parere.
- 2.** I Comuni costieri e/o le associazioni di concessionari o gestori che intendano organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono presentare all'Autorità Marittima presente nel territorio interessato, entro il **15 aprile** di ciascun anno, una proposta di *"Piano collettivo di salvataggio"* contenente:

- a) una descrizione generale del piano;
 - b) le generalità e i recapiti del legale rappresentante dell'impresa affidataria (o comunque il nominativo e i recapiti della persona/e responsabile dell'attuazione del piano);
 - c) i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco delle strutture balneari per i quali si intende organizzare il servizio;
 - d) la turnistica, il numero e le generalità degli assistenti bagnanti;
 - e) le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione;
 - f) una planimetria recante l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio;
3. In seno ai predetti piani collettivi, per una migliore efficienza e funzionalità del servizio che ne consenta un'omogenea e globale organizzazione sul litorale di riferimento, in relazione alle singole specifiche realtà locali, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio nonché gli orari di espletamento del servizio, possono essere organizzati e disciplinati con riferimento ai seguenti fattori predominanti:
- a) morfologia della costa e dei fondali;
 - b) prossimità di varchi e vie di accesso alla spiaggia;
 - c) presenza di correnti marine superficiali o meno;
 - d) esistenza di elementi di protezione della costa naturali e/o artificiali (secche, barriere soffolte e/o emerse, ecc.);
 - e) periodi ed orari di maggior afflusso di bagnanti;
 - f) tipologia e consistenza dei flussi turistici;
 - g) pressione antropica stagionale;
 - h) disponibilità di mezzi di soccorso particolarmente versatili (ad es. moto d'acqua).
4. Il piano dovrà altresì tener conto, fermo quanto sopra detto, di una per quanto possibile equa distanza tra le postazioni di salvataggio, le quali, sulla base dei criteri predominanti sopra esposti, potranno anche essere ubicate a distanze differenti (superiori o inferiori) da quelle di cui al precedente art. 6 comma 2. In ogni caso, nel piano collettivo di salvataggio, non potranno essere proposte per quelle porzioni di costa bassa, pianeggiante e regolare, per l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, distanze superiori a 120 (centoventi) metri consecutivi di fronte mare o frazione.
5. Per una migliore funzionalità del servizio, l'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, sentite le Autorità marittime dipendenti interessate, al fine di assicurare la più ampia visuale possibile, può disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio proposte nel piano. In caso di mancata approvazione dei piani, come pure in caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ogni struttura balneare adibita alla balneazione deve disporre di un proprio servizio di salvataggio come previsto dal precedente art. 6. Allo stesso modo, gli stabilimenti o le strutture balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono in ogni caso disporre di un proprio servizio di salvataggio come previsto dal precedente art. 6.
6. Gli affidatari dei piani collettivi di cui al presente articolo sono solidariamente responsabili con i concessionari o gestori riguardo tutti gli aspetti del servizio di salvamento.
7. I concessionari o gestori mediante piani collettivi sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.
8. Qualora particolari conformazioni della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo destinato alla balneazione antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi.
9. Per una migliore efficienza, sono fortemente raccomandate pianificazioni organizzative che prevedano la presenza di torrette adibite a cabina di regia (figure n. 1 e n. 2) a supporto dei singoli assistenti ai bagnanti, affinché assicurino una pronta comunicazione con la Sala Operativa di questo Comando e con le Forze dell'Ordine per situazioni contingenti.
10. È parimenti incentivato l'utilizzo di nuove tecnologie, nel rispetto delle vigenti normative di settore e per mere finalità di salvaguardia della vita umana, tra cui droni, sensori di movimento e telecamere intelligenti, mediante l'impiego di personale all'uopo formato. L'adozione di siffatti accorgimenti, in presenza di torrette (cabine di regia) potrà determinare l'adozione di deroghe rispetto a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

11. La presenza dell'assistente bagnanti deve essere garantita in via continuativa nelle fasce orarie per la balneazione individuate dall'Ente Gestore, con obbligo minimo di assistenza dalle ore 09:00 alle ore 19:00.



Fig. n.1



Fig. n. 2

Articolo 9 Assistente bagnanti

1. L'assistente bagnanti, a norma dell'art. 359 del Codice Penale, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni (*come disposto con sentenza n. 13589 datata 12.06.2006 della suprema Corte di Cassazione*). L'assistente bagnanti, durante lo svolgimento dell'attività di balneazione dovrà:
- indossare una maglietta o una canotta di colore rosso recante la scritta visibile di colore bianco "SALVATAGGIO" e "LIFEGUARD" sul dorso e sul petto;
 - avere al seguito o prontamente disponibile il brevetto che lo abilita ad espletare il servizio di assistenza ai bagnanti in corso di validità;
 - essere dotato di fischietto di tipo professionale;
 - portare prontamente a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - salvo i casi di necessità e forza maggiore, evitare di lasciare la propria postazione, neanche

temporaneamente, a meno che non sia preventivamente sostituito da un altro assistente bagnanti abilitato;

- f) svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del battello di salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - g) issare, a seconda dei casi, la prevista bandiera verde, gialla o rossa (di cui al precedente art. 6 comma 6 lett. k);
 - h) conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle strutture balneari/spiagge libere di propria competenza;
 - i) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
 - j) mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il concessionario o il gestore della struttura balneare;
 - k) porre in essere, in generale, ogni ulteriore azione di propria competenza volta a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura ai bagnanti, nonché per garantire lo svolgimento in sicurezza della balneazione.
2. I Concessionari o gestori hanno l'obbligo di vigilare affinché ogni assistente bagnanti rispetti scrupolosamente i propri compiti indicati al precedente comma.
3. Ogni concessionario o gestore o affidatario del piano collettivo dovrà, altresì:
- a) vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli ed attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò o altri natanti, ecc.) la fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia ed affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro che possa creare impedimento, ritardo o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di personale e mezzi di soccorso;
 - b) segnalare tempestivamente all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e all'Autorità marittima presente nel Comune ove insiste la struttura balneare o a quella più vicina, eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti alla sicurezza della balneazione. Entro 24 ore dall'evento, avrà cura di far pervenire tramite e-mail o PEC all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e all'Autorità marittima presente nel Comune ove insiste la struttura balneare o a quella più vicina, la "*scheda di rilevazione incidenti*" (Allegato 2), curandone la compilazione in ogni parte e firmando in calce.
4. Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, potranno essere segnalati, a seconda dei casi, alla *Federazione Italiana Nuoto*, alla *Società Nazionale di Salvamento* ovvero alla *Federazione Italiana Salvamento Acquatico*, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento del brevetto.
5. In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnanti, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario o gestore o affidatario di struttura balneare o del Comune costiero, i quali rispondono in solido per le violazioni dello stesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge n.689/1981.
6. E' fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio per altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altro servizio. In tal caso sarà ritenuto responsabile della distrazione dal servizio dell'assistente ai bagnanti il concessionario o il gestore della struttura balneare.
7. I concessionari o i gestori di strutture balneari, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, dovranno issare la bandiera di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'art. 1 comma 5, riportante la dicitura:

**“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI
SALVATAGGIO”**

8. Nel caso di temporanea assenza o giustificato allontanamento dell'assistente bagnanti è fatto obbligo ai concessionari o ai gestori della struttura balneare di provvedere alla preventiva ed

immediata sostituzione del medesimo con altro assistente bagnanti abilitato.

9. L'eventuale sospensione temporanea del servizio di salvataggio, nelle more che sopraggiunga in tempi brevi l'assistente bagnanti abilitato sostitutivo, dovrà essere in ogni caso segnalata tempestivamente ai bagnanti esponendo la bandiera rossa (di cui al precedente art. 6 comma 6 lett. k) e posizionando il cartello di cui al precedente comma 7.
10. Della temporanea sospensione del servizio di salvataggio dovrà inoltre darsi avviso mediante apparato di diffusione sonora o megafono.
11. In caso di interdizione temporanea della balneazione, disposta dalle competenti Autorità per motivi igienico – sanitari, è data facoltà ai concessionari o gestori di struttura balneare di sospendere il servizio di salvataggio fino alla revoca del provvedimento di interdizione. Della sospensione del servizio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello, nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora ed esposizione della bandiera rossa.

Articolo 10

Locale per il primo soccorso

1. Fatte salve le eventuali diverse o ulteriori disposizioni delle Autorità deputate alla tutela della salute pubblica e dell'Ente gestore competente in materia di utilizzo del demanio marittimo, ogni struttura balneare in genere, deve essere provvista di un idoneo locale di primo soccorso.
2. In detto locale dovrà essere sempre disponibile e pronta all'uso una dotazione di primo soccorso che, fatte salve eventuali diverse o ulteriori prescrizioni da parte delle Autorità deputate alla tutela della salute pubblica o dell'Ente gestore competente, dovrà essere costituita almeno da:
 - a) n. 1 (una) barella;
 - b) n. 3 (tre) bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione o n. 1 (una) bombola di ossigeno di almeno litri 5 (cinque), munita di riduttore di pressione e manometro di controllo;
 - c) n. 3 (tre) cannule oro-faringee per la respirazione "bocca a bocca", di cui una pediatrica;
 - d) n. 1 (uno) pallone "Ambu" o apparecchiatura riconosciuta equivalente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - e) n. 2 (due) *vent-mask* per la somministrazione di ossigeno (una per adulti ed una pediatrica);
 - f) n. 1 (una) *pocket-mask* per la respirazione bocca/naso – bocca;
 - g) n. 1 (una) cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente, in corso di validità;
 - h) un numero adeguato di guanti in lattice monouso per la protezione igienica.
3. Ove tra le dotazioni di primo soccorso, la struttura balneare abbia in dotazione anche un defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.), lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente da personale appositamente formato per l'uso di tale attrezzatura, il tutto secondo le previsioni normative e le disposizioni regolamentari specifiche di settore, anche di rango regionale.

Articolo 11

Disposizioni per i Comuni costieri e per le spiagge libere e gli specchi acquei antistanti

1. Nelle spiagge libere frequentate da bagnanti, i Comuni costieri devono assicurare il servizio di salvataggio nei modi indicati al precedente articolo 6.
2. Qualora il servizio di salvataggio, per sopravvenuti giustificati motivi, non possa essere temporaneamente assicurato, i Comuni costieri dovranno darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e all'Autorità marittima presente nel Comune ove insiste la struttura balneare o a quella più vicina e provvedere ad apporre, in luoghi ben visibili dai bagnanti e, comunque, in corrispondenza dei punti di accesso alla spiaggia e ogni 80 (ottanta) metri o frazione di fronte mare, cartelli oltre che in lingua italiana, almeno anche in inglese, francese e tedesco, recanti la dicitura:
"ATTENZIONE – SERVIZIO DI SALVATAGGIO NON ATTIVO. BALNEAZIONE NON SICURA".
3. Ai Comuni costieri, per le spiagge libere e specchi acquei antistanti, è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.

- b) segnalare il limite della zona riservata alla balneazione mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite al precedente art. 2 comma 3 della presente Ordinanza;
- c) segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dal precedente art. 3 nonché la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;
- d) rendere noto all'utenza, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente art. 1 comma 5 - da apporre in modo visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”**

- f) segnalare la fonte di pericolo, di cui al precedente art. 3 comma 5, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile;
 - g) custodire, nei casi in cui sia stato attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale di primo soccorso e renderlo disponibile - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti;
 - h) comunicare all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e all'Autorità marittima presente nel territorio di competenza o a quella più vicina, l'intenzione di installare, nella fascia di mare antistante la spiaggia libera, un corridoio di lancio avente le caratteristiche di cui all'art. 12 della presente Ordinanza;
 - i) adottare, in generale, ogni ulteriore provvedimento ritenuto idoneo a scongiurare pericoli ed eventi lesivi di qualsiasi natura, a persone e/o cose, nonché a garantire lo svolgimento in sicurezza della balneazione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari o gestori di strutture balneari contenute negli articoli che precedono.

Articolo 12

Piscine e aree destinate a giochi gonfiabili galleggianti nelle aree demaniali marittime

1. Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso strutture balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa in materia per dette installazioni, deve essere presente almeno un assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione in corso di validità.
2. Per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 (quattrocento) metri quadrati, il servizio deve essere disimpegnato da 2 (due) assistenti bagnanti.
3. La chiusura delle piscine dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato all'impianto da parte dell'utenza, ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.
4. Fermo restando quanto disposto dall'Ordinanza balneare del singolo Comune costiero, in caso di installazione di giochi gonfiabili galleggianti:
 - a) l'area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata con idonea cartellonistica indicante l'uso ed i relativi divieti;
 - b) le strutture da posizionare all'interno di detto specchio acqueo, dovranno essere conformi e rispondenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza;
 - c) dovrà essere dedicato un servizio di assistente bagnanti in funzione delle caratteristiche strutturali, delle dimensioni e degli ingombri delle installazioni, che copra tutta la durata di apertura ai fruitori bagnanti;

- d) in caso di mare agitato, in condizioni tali da compromettere l'integrità della struttura e delle persone nelle vicinanze, bisognerà attenersi agli interventi previsti nella scheda tecnica dei giochi e adottare tutte le precauzioni necessarie.

Articolo 13 **Corridoi di lancio**

1. Nelle aree destinate all'esercizio di attività nautiche e di locazione e noleggio di unità da diporto i relativi concessionari o gestori dovranno realizzare dei corridoi di lancio e atterraggio per la partenza, l'atterraggio e l'attraversamento, da parte delle suddette unità, della fascia di mare riservata alla balneazione. I corridoi dovranno essere installati nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l'uso del demanio marittimo e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza metri 20 (venti). Tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore a metri 20 (venti), in ogni caso, non meno di metri 10 (dieci);
 - b) lunghezza pari alla fascia di mare vietata alla navigazione di unità da diporto (come individuata nella disciplina dei limiti di navigazione fissata dall'Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Napoli sopra richiamata) attraversata dal corridoio stesso;
 - c) i limiti laterali del corridoio devono essere segnalati con galleggianti di colore giallo, collegati tra loro da una sagola galleggiante e distanziati ad intervalli non superiori a metri 50 (cinquanta). Tali galleggianti dovranno essere di forma cilindrica sul lato sinistro e conica sul lato dritto (in atterraggio dal mare), nonché di altezza al galleggiamento non inferiore a cm. 20 (venti);
 - d) l'imboccatura a mare dovrà essere segnalata unicamente con due galleggianti simili a quelli di cui alla lettera precedente ma di dimensioni maggiori, **sormontati da bandierine di colore bianco**, tali da avere un'altezza al galleggiamento non inferiore a cm. 40 (quaranta).
2. I corridoi di lancio e atterraggio destinati alla partenza ed all'atterraggio dei *surf*, *wind-surf* *kitesurf* dovranno avere le caratteristiche indicate dalla propria Ordinanza in vigore con la quale vengono disciplinate la navigazione e l'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare, nonché per l'insegnamento delle attività nautico – diportistiche, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.lgs.171/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 comma 4 del D.M. n. 146/2008.
3. Nelle aree destinate a struttura balneare, qualora il titolo concessorio preveda anche l'attività di locazione e noleggio di unità da diporto, i concessionari dovranno attenersi alle disposizioni del presente articolo, posizionando i corridoi di lancio e atterraggio, di massima, in corrispondenza dei limiti laterali della concessione.
4. Per esclusive ragioni di sicurezza della navigazione e della balneazione, i corridoi di lancio e atterraggio sono destinati all'uso pubblico, anche quando realizzati dagli esercenti di stabilimenti balneari o di altre strutture balneari, comprese quelle destinate ad attività nautiche.
5. La destinazione "ad uso pubblico" deve essere adeguatamente segnalata a terra con un apposito cartello, posto nelle immediate vicinanze del punto di atterraggio del corridoio, recante la dicitura: **"CORRIDOIO DI LANCIO E ATTERRAGGIO AD USO PUBBLICO A CURA DI _____"** indicando la denominazione della persona fisica o del soggetto giuridico responsabile, cui compete l'obbligo di curarne ed assicurarne la manutenzione.
6. Le unità da diporto a motore, comprese le moto d'acqua (o acquascooter o jet ski), devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita, comunque non superiore a 3 (tre) nodi, aumentando gradualmente la velocità solo fuori dall'imboccatura, oltre la fascia riservata alla balneazione, nel rispetto della disciplina dei limiti di navigazione fissata dall'Ordinanza del Capo del Compartimento marittimo di Napoli sopra richiamata. Le unità a motore devono dare la precedenza alle unità non a motore ed evitare fumi ed emissioni acustiche che possano arrecare disagi o molestia ai bagnanti.
7. Le unità a vela, comprese le tavole propulse a non autopropulse, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita e, anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare attenzione incrociando altre unità navali. Nel caso in cui, a causa delle condizioni meteo marine o dell'affollamento del corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, si devono prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi, ammainando

le vele.

8. Tutte le unità navali, a prescindere dal tipo di propulsione, in atterraggio o in uscita, devono comunque tenere il proprio lato dritto.
9. All'interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale. Sulla battigia, in prossimità dell'ingresso del corridoio, dovrà essere presente un cartello plurilingue oltre che in lingua *italiana*, almeno anche in *inglese*, *francese* e *tedesco*, riportante la seguente dicitura:

**“ATTENZIONE – CORRIDOIO DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO NATANTI – DIVIETO DI
BALNEAZIONE, ANCORAGGIO E SOSTA CON QUALSIASI UNITA”**

Articolo 14 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto concerne la disciplina della navigazione e dell'utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare, nonché per l'insegnamento delle attività nautico – diportistiche, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.lgs.171/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 comma 4 del D.M. 146/2008, si rimanda alla propria Ordinanza n. 44/2022, in preambolo richiamata.
2. Per quanto riguarda l'uso commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo, si rimanda al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 01.09.2021 e alla propria Ordinanza in vigore, emanata in aderenza dell'articolo 27, comma 9 del D. Lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii..
3. La disciplina della pesca sportiva e subacquea è regolata dal D.Lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni, dall'articolo 91 del D.M. n. 146/2008 e da altre disposizioni speciali, tra cui le proprie pertinenti Ordinanze di polizia marittima e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità sanitarie in materia di divieto di pesca per motivi igienico-sanitari.
4. Il volo da diporto e sportivo (VDS) sul mare o sulle aree demaniali marittime è disciplinato dalla legge 25 marzo 1985, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 e ss.mm.ii., nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità aeronautiche.
5. Per le zone sottoposte a misure speciali di tutela, quali ad esempio il parco Archeologico sommerso di Baia, occorre fare riferimento al decreto ministeriale di istituzione, citato in preambolo, ai relativi Regolamenti di gestione e alle ulteriori disposizioni emanate dal competente Ente Gestore del sito.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché ai contenuti delle Ordinanze balneari dei Comuni costieri in premessa citati e alle altre Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.

Articolo 15 Ulteriori disposizioni

1. Il “numero blu” gratuito 1530 è stato istituito con l'esclusiva finalità di segnalare tempestivamente un'emergenza in mare e consentire il rapido intervento dei mezzi di emergenza e soccorso. L'utilizzo di tale numero deve, pertanto, avvenire esclusivamente per segnalare situazioni di reale pericolo per la vita umana in mare o altre emergenze. Eventuali abusi potranno configurare il reato di “procurato allarme” ed essere puniti a norma dell'articolo 658 del Codice Penale o altra specifica disposizione.
2. L'uso delle spiagge e delle aree demaniali marittime, comprese le attività che vi si svolgono, è disciplinato dagli Enti gestori competenti con apposito provvedimento ordinatorio (c.d. “*ordinanza balneare*”).
3. È sempre vietata la posa di corpi morti o di gavitelli stabilmente ancorati sul fondo per l'ormeggio di natanti in mancanza di apposita autorizzazione o titolo concessorio. La violazione di tale divieto costituisce reato di abusiva occupazione di area demaniale marittima. L'ancoraggio temporaneo è invece consentito laddove non espressamente vietato dalle presenti disposizioni, dalla disciplina dei limiti di navigazione del Capo del Compartimento marittimo di Napoli e da altre norme comunque applicabili.

4. È vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla costa o da unità all'interno dell'area riservata alla balneazione ed è altresì vietato attraversare l'area riservata alla balneazione con fucile subacqueo carico (anche se in immersione). Eventuali deroghe temporanee alle suddette disposizioni potranno eventualmente essere concesse per la realizzazione di manifestazioni sportive, previa specifica autorizzazione ai fini demaniali da parte dei Comuni costieri competenti e nulla osta dei concessionari o gestori delle strutture balneari interessate.
5. È vietato, altresì, l'esercizio di qualsiasi altra attività all'interno dell'area riservata alla balneazione diversa dalla balneazione stessa. Eventuali deroghe temporanee alla suddetta disposizione potranno essere eventualmente concesse per la realizzazione di manifestazioni sportive, previa autorizzazione ai fini demaniali da parte dei Comuni costieri competenti e nulla osta dei concessionari e/o gestori degli stabilimenti balneari interessati.
6. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, è vietata, durante tutto l'anno, l'effettuazione di spettacoli pirotecnici nel mare territoriale e lungo le spiagge ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Pozzuoli, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'Ente gestore competente e dell'Autorità marittima.
7. Nel corso della stagione balneare è inoltre vietato:
 - a) decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare non destinata alla navigazione da diporto, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi similari;
 - b) sorvolare le spiagge e la zona riservata fino a 1000 (mille) metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile a quota inferiore a 1000 (mille) piedi (300 metri circa);
 - c) transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed alle persone diversamente abili, per queste ultime al solo fine di transitare al fine di raggiungere l'area demaniale.
8. In caso di avvistamenti o eventuali spiaggiamenti di specie marine protette ferite o in difficoltà (tartarughe marine, delfini, cetacei, ecc.), ciascun cittadino è invitato a farne segnalazione all'Autorità marittima competente per territorio o a quella in ogni caso più vicina, al fine di poter consentire la prevista attivazione della rete di soccorsi nonché l'intervento immediato del personale specializzato (biologi marini, operatori scientifici, medici veterinari, ecc.) ed eventualmente dell'A.S.L. territorialmente competente, per il salvataggio o il recupero delle specie in questione.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza, abroga e sostituisce la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 69/2024 in data 17.06.2024, nonché tutte le altre disposizioni previste da altre Ordinanze vigenti nel Circondario marittimo di Pozzuoli che risultino in contrasto con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
2. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione e dovrà essere esposta, a cura dei concessionari e gestori delle strutture balneari e dei Comuni costieri, in formato leggibile (*almeno 70 x 100 cm*) e in luogo ben visibile ai bagnanti, per tutta la durata della stagione balneare.
3. I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, dei Corpi di Polizia e di altre Forze Armate, dei mezzi nautici dei Vigili del Fuoco e delle altre Autorità di pubblico soccorso o pubblica utilità, nonché, quando in attività, ai mezzi autorizzati dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque marine.
4. Quale strumento di ausilio ai concessionari o gestori di strutture balneari ed ai Comuni costieri, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (*allegato 3*) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di sicurezza balneare.
5. In calce alla presente Ordinanza, in *allegato 4*, sono fornite altresì una serie di avvertenze e consigli rivolti all'utenza e ai bagnanti ai fini della sicurezza della balneazione, che dovranno essere esposte,

a cura dei concessionari e gestori delle strutture balneari e dei Comuni costieri, in formato leggibile e in luogo ben visibile, per tutta la durata della stagione balneare.

6. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diversa e più grave fattispecie illecita, potranno incorrere nelle sanzioni previste dagli:
- a) artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - b) artt. 53 e seguenti del D.Lgs. 18.07.2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
 - c) artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D.Lgs. 09.01.2012, n. 4 ss.mm.ii.;
 - d) art. 128 bis, 129, 130 e 131 (per la pesca subacquea sportiva) e 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 (per la pesca sportiva) del D.P.R. n. 1639/1968;
 - e) artt. 650 e 673 del Codice penale.
7. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle attività sopra definite.
8. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione sul sito <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> e www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli.

Pozzuoli (NA), *vedasi data di registrazione*.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Edoardo RUSSO



Allegato n. 1 – Ordinanza di sicurezza balneare n. 42/2025



La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai concessionari o gestori delle strutture balneari o dal funzionario del Comune costiero responsabile del servizio di salvataggio per le spiagge libere e comunque da chiunque sia tenuto o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Circondario marittimo di Pozzuoli e fatta pervenire via e-mail o via pec all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli, entro la data di apertura al pubblico. Inoltre, ogni eventuale variazione dei dati dovrà essere comunicata senza ritardo per mezzo di ulteriori schede.

COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI POSTAZIONE ATTIVA

Informazioni generali (da compilare a cura del concessionario o gestore della struttura balneare o dal funzionario del Comune costiero responsabile per la spiaggia libera):

Informazioni generali	Denominazione struttura balneare / spiaggia libera _____
	Concessione demaniale marittima n. _____ Concessionario/gestore: _____
	Ubicazione _____
	Numero postazioni complessivamente attivate: _____
	Concessionario/gestore/funzionario del Comune costiero: Sig. _____
	nato a _____ () il _____ residente a _____ () in via _____ n. _____ Recapiti telefonici: _____

Responsabile del servizio di salvataggio:

Responsabile del servizio di salvataggio	Sig. _____ nato a _____ () il _____
	residente a _____ () in via _____ n. _____
	Brevetto rilasciato da _____ il _____ Recapiti telefonici _____

Postazione di salvataggio:

Postazione di salvataggio	Identificativo postazione: _____ Ubicazione: _____ Tel.: _____
	Assistenti bagnanti assegnati alla postazione:
	1. Sig. _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ () in via _____ n. _____ Brevetto rilasciato da _____ il _____ Recapiti telefonici _____
	2. Sig. _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ () in via _____ n. _____ Brevetto rilasciato da _____ il _____ Recapiti telefonici _____
	3. Sig. _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ () in via _____ n. _____ Brevetto rilasciato da _____ il _____ Recapiti telefonici _____
4. Sig. _____ nato a _____ () il _____ residente a _____ () in via _____ n. _____ Brevetto rilasciato da _____ il _____ Recapiti telefonici _____	

Elenco dei mezzi di assistenza / salvataggio a disposizione della struttura balneare o della spiaggia libera:

Elenco dei mezzi di assistenza / salvataggio a disposizione della struttura balneare o della spiaggia libera:	1. Tipo _____ Marca _____
	Modello _____ Colore _____ Propulsione _____
	Motore _____ Potenza _____
	2. Tipo _____ Marca _____
	Modello _____ Colore _____ Propulsione _____
	Motore _____ Potenza _____

Il concessionario / gestore / Funzionario

Il responsabile del servizio di salvataggio



Allegato n. 2 – Ordinanza di sicurezza balneare n. 42/2025



SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

Data evento _____ ora evento _____ Struttura Balneare denominata _____
 _____ n° _____ Spiaggia libera _____ Comune _____
 Via/P.zza _____ n° _____
 Tipo evento _____ eventuale mezzo di soccorso impiegato
 (pattino/ moto d'acqua, ecc.) _____

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del Mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	

Bandiera verde issata Bandiera gialla issata Bandiera rossa issata

<p>DATI DELL'ASSISTITO:</p> <p>Cognome: _____</p> <p>Nome: _____</p> <p>Età: _____</p>	<p>ALTRI DATI DELL'ASSISTITO:</p> <p>Residenza: _____</p> <p>Nazionalità: _____</p> <p>Comune: _____</p>
---	---

<p>Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento</p>	<p><input type="checkbox"/> Guardia Costiera</p> <p><input type="checkbox"/> 112</p> <p><input type="checkbox"/> Nessuna</p> <p><input type="checkbox"/> Altro (.....)</p>	<p><input type="checkbox"/> Altre persone intervenute</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--	---

CAUSA INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Trauma (.....)
<input type="checkbox"/> Puntura di Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Puntura di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)

<p>Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento.</p>	<p><input type="checkbox"/> Nessuna</p> <p><input type="checkbox"/> 118</p>	<p><input type="checkbox"/> Guardia Costiera</p> <p><input type="checkbox"/> Altro (.....)</p>
---	---	--

Azioni intraprese e particolari da segnalare:.....

.....

.....

.....

<p>Nome per esteso dell'Assistente bagnanti compilatore e <i>Firma</i></p>	<p>.....</p>
--	--------------



Allegato n. 3 – Ordinanza di sicurezza balneare n. 42/2025



CHECK-LIST VERIFICA STABILIMENTI BALNEARI

DATA _____ COMUNE DI _____

STRUTTURA BALNEARE : _____ DITTA CONCESSIONARIA: _____

PERSONALE CHE EFFETTUA AUTOISPEZIONE _____

RECAPITO TELEFONICO FISSO _____ CELLULARE _____

ASSISTENTE/I SALVATAGGIO _____

NORMA	ARGOMENTO	SI	NO	n.a.	
art. 2	ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE				
art. 2.3	Gavitelli di colore rosso arancione, di forma preferibilmente sferica, saldamente ancorati al fondo, delimitanti la zona riservata alla balneazione				
art. 2.7	Cartellonistica a terra, recante avviso plurilingue del limite acque riservate alla balneazione non segnalato (<i>per i Comuni costieri che non siano in grado di provvedere ai sensi dell'art. 2.3</i>)				
art. 3	LIMITE DELLE ACQUE SICURE				
art. 3.3	Segnalamento delle acque sicure mediante l'apposizione, ad intervalli regolari di ampiezza non superiore a metri 15, di galleggianti di forma preferibilmente sferica, di colore bianco e tarozzati (collegati, cioè, ad una cima galleggiante), con altezza al galleggiamento non inferiore a cm. 15, ed ancorati al fondo in modo da non costituire pericolo per i bagnanti				
art. 3.4	Cartelli monitori, ben visibili, posizionati ogni 50 metri di fronte mare e almeno uno per concessione, riportanti l'avviso plurilingue "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (1,60 METRI) NON SEGNALATO" (<i>per i Comuni costieri, titolari di stabilimenti o strutture balneari impossibilitati a ottemperare a quanto previsto dall'art. 3.3</i>)				
art. 3.5	Adeguate segnalamento di qualsiasi eventuale pericolo per i bagnanti esistente all'interno dell'area di pertinenza o nell'antistante specchio acqueo riservato alla balneazione.				
art. 5	PRESCRIZIONI DI SICUREZZA				
art. 5.1 lett. a)	La fascia dei 5 metri dalla battigia è libera da qualunque attrezzatura e ingombro				
art. 5.1 lett. b)	La fascia dei 5 metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti è libera da qualunque attrezzatura e ingombro				
Art. 6	SERVIZIO DI SALVATAGGIO				
art. 6.2	È presente il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti (servizio di salvataggio) a mezzo di apposite postazioni di avvistamento e salvataggio, posizionate almeno una ogni 80 metri (o frazione) di fronte a mare e, comunque, in posizione tale da assicurare la più ampia visuale possibile.				
art. 6.3	Gli ombrelloni sono installati in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti o l'evacuazione dei luoghi in caso di emergenza				
art. 6.4	È garantito un corridoio che consenta l'accesso ad eventuali mezzi di soccorso, preferibilmente fino alle adiacenze delle postazioni di salvataggio e del locale di primo soccorso				
art. 6.5	È presente almeno un assistente bagnanti abilitato				
art. 6.6	lett. a)	Un binocolo prismatico			
	lett. b)	Un megafono o altoparlante			
	lett. c)	Un paio di pinne regolabili			
	lett. d)	Un galleggiante ovoidale, con sagola galleggiante e cintura o altro idoneo dispositivo			
	lett. e)	350 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante montato su rullo avvolgi sagole			
	lett. f)	Un casco di sicurezza (tipo rafting) da indossare in caso di intervento presso litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli			
	lett. g)	Un mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare le comunicazioni d'emergenza			
	lett. h)	Un ombrellone di colore rosso			

	lett. i)	Pennone/asta posizionato nelle immediate vicinanze della postazione di salvamento sulla quale poter issare la bandiera verde o la bandiera gialla o la bandiera rossa.			
	lett. j)	Cartello plurilingue recante i numeri telefonici delle Autorità pubbliche e dei servizi di soccorso			
	lett. k)	Cartello plurilingue indicante il significato delle bandiere di segnalazione di colore verde, giallo e rosso			
	lett. l)	Natante idoneo al servizio di salvataggio, anche per condizioni di mare avverso con scafo di colore rosso e recare la scritta "SALVATAGGIO", in bianco su entrambe le fiancate, con caratteri tali da essere chiaramente riconoscibili, dotato di almeno un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di una gaffa d'accosto o mezzo marinaio			
art. 6.7		Eventuale moto d'acqua quale integrazione al mezzo nautico, omologata a tre posti e recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati.			
		Il soggetto individuato come conduttore della moto d'acqua è titolare di patente nautica e abilitazione al salvamento			
		E' presente un'altra persona abilitata al salvamento da imbarcare sulla moto d'acqua in aggiunta al conduttore			
		Barella assicurata alla moto d'acqua tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto			
		La moto d'acqua è posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di Salvataggio			
		Casco protettivo e giubbotto di salvataggio per conduttore e assistente			
		La moto d'acqua è coperta da una assicurazione civile a copertura dei danni provocati a terzi			
art. 6.8		Eventuale tavola "stand up paddle" rescue munita di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento.			
art. 8		ASSISTENTE BAGNANTI			
art. 8.1	lett. a)	Maglietta rossa recante la scritta bianca "SALVATAGGIO" e "LIFEGUARD" sul dorso e sul petto			
	lett. b)	Brevetto per il servizio di assistenza ai bagnanti in corso di validità			
	lett. c)	Fischietto di tipo professionale			
	lett. e)	L'assistente bagnanti è presente presso la propria postazione			
art. 8.7		Disponibilità di cartellonistica, riportante la dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO" da apporre al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione			
art. 9		LOCALE PER IL PRIMO SOCCORSO			
art. 9.1		E' presente un locale idoneo per il primo soccorso			
Art. 9.2	lett. a)	n. 1 (una) barella;			
	lett. b)	n. 3 (tre) bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione o n. 1 (una) bombola di ossigeno di almeno litri 5 (cinque), munita di riduttore di pressione e manometro di controllo;			
	lett. c)	n. 3 (tre) cannule oro-faringee per la respirazione "bocca a bocca", di cui una pediatrica;			
	lett. d)	n. 1 (un) pallone "Ambu" o apparecchiatura riconosciuta equivalente dalle competenti Autorità Sanitarie;			
	lett. e)	n. 2 (due) vent-mask per la somministrazione di ossigeno (una per adulti ed una pediatrica);			
	lett. f)	n. 1 (una) pocket-mask per la respirazione bocca/naso – bocca			
	lett. g)	n. 1 (una) cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente, in corso di validità			
	lett. h)	un numero adeguato di guanti in lattice monouso per la protezione igienica.			
art. 9.3		Eventuale defibrillatore portatile semiautomatico (D.A.E.)			
art. 10		DISPOSIZIONI PER I COMUNI COSTIERI E PER LE SPIAGGE LIBERE E GLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI			
art. 10.1		Presenza di servizio di salvataggio nei modi indicati al precedente 6			
art. 10.2		Cartelli plurilingue, in luoghi ben visibili e, comunque, in corrispondenza dei punti di accesso alla spiaggia e ogni 80 metri (o frazione) di fronte a mare, recanti la dicitura: "ATTENZIONE – SERVIZIO DI SALVATAGGIO NON ATTIVO. BALNEAZIONE NON SICURA" qualora i Comuni non possano assicurare il servizio di salvataggio			
art. 10.3		Gavitelli di colore rosso arancione, di forma preferibilmente sferica, saldamente ancorati al fondo, delimitanti la zona riservata alla balneazione			
		Cartellonistica a terra, recante avviso plurilingue del limite acque riservate alla balneazione non segnalato (per i Comuni costieri che non siano in grado di al posizionamento dei gavitelli di colore rosso arancione)			

		Cartelli monitori, ben visibili, posizionati ogni 50 metri di fronte mare, riportanti l'avviso plurilingue "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (1,60 METRI) NON SEGNALATO"			
		Cartellonistica da apporre in modo visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO - LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO" (in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, nonché la mancanza dei previsti apprestamenti di sicurezza			
		Adeguate segnalamento di qualsiasi eventuale pericolo per i bagnanti esistente all'interno dell'area di pertinenza o nell'antistante specchio acqueo riservato alla balneazione.			
		Materiale di primo soccorso presso l'eventuale postazione di assistente bagnanti presente			
	art. 11	PISCINE E AREE DESTINATE A GIOCHI GONFIABILI GALLEGGIANTI NELLE AREE DEMANIALI MARITTIME			
	art. 11.1	Presenza di assistente bagnanti abilitato presso la piscina			
	art. 11.4	L'area ove sono presenti eventuali giochi gonfiabili galleggianti è opportunamente delimitata e segnalata con idonea cartellonistica indicante l'uso ed i relativi divieti			
		Le strutture posizionate all'interno di detto specchio acqueo sono conformi e rispondenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza			
		E' presente un assistente bagnanti in funzione delle caratteristiche strutturali, delle dimensioni e degli ingombri delle installazioni			
	art. 12	CORRIDOI DI LANCIO			
art. 12.1	lett. a)	Il corridoio di lancio ha una larghezza di metri 20 (venti) o altre misure previste			
	lett. b)	Il corridoio di lancio ha una lunghezza pari alla fascia di mare riservata alla balneazione e ai limiti di navigazione fissata dal Capo del Compartimento marittimo di Napoli			
	lett. c)	I limiti laterali del corridoio sono segnalati con galleggianti di colore giallo, collegati tra loro da una sagola galleggiante e distanziati ad intervalli non superiori a metri 50 (cinquanta).			
	lett. c)	I galleggianti sono di forma cilindrica sul lato sinistro e conica sul lato dritto (in atterraggio dal mare), nonché di altezza al galleggiamento non inferiore a cm. 20 (venti);			
	lett. d)	L'imboccatura del corridoio di lancio è segnalata con due galleggianti simili a quelli di cui sopra ma di dimensioni maggiori, tali da avere un'altezza al galleggiamento non inferiore a cm. 40 (quaranta)			
	art. 12.5	Il corridoio di lancio è segnalato a terra con un apposito cartello, posto nelle immediate vicinanze del punto di atterraggio del corridoio, recante la dicitura: "CORRIDOIO DI LANCIO E ATTERRAGGIO AD USO PUBBLICO A CURA DI _____" con indicata la denominazione del soggetto responsabile, cui compete l'obbligo di curarne ed assicurarne la manutenzione			
	art. 12.9	Sulla battigia, in prossimità dell'ingresso del corridoio, è presente un cartello plurilingue riportante la dicitura: "ATTENZIONE – CORRIDOIO DI LANCIO E DI ATTERRAGGIO NATANTI – DIVIETO DI BALNEAZIONE, ANCORAGGIO E SOSTA CON QUALSIASI UNITA"			
	art. 15	DISPOSIZIONI FINALI			
	art. 15.1	L'Ordinanza di sicurezza balneare è esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni costieri, in luogo ben visibile agli utenti			
	art. 15.5	Le avvertenze e i consigli rivolti all'utenza e ai bagnanti ai fini della sicurezza della balneazione di cui all'allegato 4 dell'Ordinanza di sicurezza balneare è esposto a cura dei concessionari e gestori delle strutture balneari e dei Comuni costieri, in formato leggibile e in luogo ben visibile			

Note: _____

_____,
(luogo)

_____,
(data)

Firma del compilatore



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
POZZUOLI



AVVERTENZE E CONSIGLI RIVOLTI ALL'UTENZA E AI BAGNANTI

Nel Circondario marittimo di Pozzuoli, durante la stagione balneare, la zona di mare per una distanza di 200 (duecento) metri dalla battigia per le spiagge ovvero 100 (cento) metri dalle scogliere a picco o coste rocciose, è riservata in modo esclusivo alla balneazione.

Nelle zone di mare per una distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge e 200 (duecento) metri dalle coste a picco vige il divieto di navigazione, sosta, ancoraggio e transito di qualsiasi unità da diporto, compresi acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, *surf*, *wind-surf* e *kite-surf*, galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole e attrezzature a motore e simili, ad eccezione dei natanti da spiaggia (*jole*, canoe, pattini, mosconi, lance a remi, nonché pedalo e simili).

IN SPIAGGIA RICORDA SEMPRE DI:

- avvisare sempre la Guardia Costiera (direttamente sul numero blu 1530 o tramite l'assistente bagnanti) di situazioni di pericolo, ricordando che i concessionari delle strutture balneari hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla Guardia Costiera e/o alle altre Autorità competenti gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti;
- non entrare mai in acqua da soli (anche il più banale incidente potrebbe avere gravi conseguenze);
- evitare un'eccessiva esposizione al sole e proteggersi nelle ore di maggior caldo con cappellino e occhiali scuri;
- indossare indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali; evitare fibre sintetiche che impediscono la traspirazione e/o possono provocare arrossamenti, pruriti e irritazioni;
- se si è stati troppo tempo esposti al sole, entrare in acqua gradatamente, bagnandosi adeguatamente con le mani (evitare assolutamente di fare il bagno se si è preso un colpo di sole o se si riscontrino quei sintomi come leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, che precedono l'insolazione);
- consumare pasti leggeri assumendo molta acqua ed evitando di bere alcolici ad alta gradazione;
- evitare, prima di effettuare il bagno, l'assunzione di farmaci che alterano lo stato di coscienza o che inducono sonnolenza;
- Se non si sa nuotare, bagnarsi esclusivamente in acque molto basse e sotto il controllo diretto del personale addetto al salvamento (sui fondali sabbiosi che degradano lentamente, le onde e le correnti possono creare insidiosissime buche che si spostano col mutare delle condizioni ambientali, rendendo da un giorno all'altro pericoloso un tratto di mare che fino al giorno o a qualche ora precedente non lo era affatto);
- se non si è in grado di nuotare per lunghe distanze, non lasciarsi convincere a nuotare fino alla boa o allo scoglio distante da riva;
- quando si fa il bagno non allontanarsi mai troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità dell'assistente bagnanti;
- non allontanarsi mai troppo dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili;
- non tuffarsi mai se non si è provetti tuffatori e, comunque, non tuffarsi se prima non si è ispezionato il fondale;
- non forzare mai le proprie prestazioni anche se si è nuotatori provetti;
- non abbandonare rifiuti sulla spiaggia;
- se si è colti da crampi non agitarsi, distendersi sul dorso e chiedere aiuto;
- non toccare oggetti non meglio identificati; in caso di rinvenimento di oggetti potenzialmente riconducibili a residuati bellici avvisare immediatamente la Guardia Costiera ed attendere le disposizioni che verranno dal personale militare;
- non disturbare le creature marine e segnalare, alla Guardia Costiera, eventuali specie protette ferite o spiaggiate.

NON FARE IL BAGNO:

- prima che siano trascorse almeno 3 (tre) ore dall'ultimo pasto;
- se l'assistente bagnanti ha esposto la bandiera rossa;
- quando il mare è mosso o se vi sono forti correnti, se spirano forti venti o in presenza di perturbazioni atmosferiche;
- se non si è in perfette condizioni psicofisiche;
- se l'acqua è molto fredda (o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambientale);
- in acque inquinate o che hanno probabilità di esserlo, nelle zone in cui è vietata la balneazione, nei porti e nelle relative imboccature, nei corridoi di lancio e nelle altre zone vietate dall'Ordinanza di sicurezza balneare.